



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
MARATEA

ORDINANZA

Il Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Maratea:

VISTE le ordinanze n. 07/2011 del 29 Aprile 2011 e n. 08/2011 del 25 Maggio 2011 di questo Comando di porto;

VISTA l'ordinanza n. 06/2017 del 17 marzo 2017 di questo Comando, tesa a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, nonché della pubblica e privata incolumità nelle aree oggetto dei lavori di ristrutturazione e completamento del molo ricovero natanti da diporto nel Comune di Diamante ad opera della ditta Ati Icad Costruzioni Generali s.r.l.- Diamante Blu s.r.l.;

VISTA la nota prot. n. 1812 in data 29/01/2021 del Comune di Diamante, dalla quale si evince che con il provvedimento prot. n. 17163 del 07/08/2020 del Comune di Diamante è stata dichiarata decaduta la concessione demaniale marittima n. 06/2018 assentita alla ditta Ati Icad Costruzioni Generali s.r.l.- Diamante Blu s.r.l. ed avverso il quale la predetta Ditta concessionaria ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (senza ricorso di sospensiva del provvedimento);

VISTA la nota prot. n. 50227 in data 04 febbraio 2021 della Regione Calabria – Dipartimento 6 – Settore Infrastrutture e Trasporti, dalla quale si evince che la Regione Calabria con provvedimento dirigenziale n. 7546 del 21/07/2020 ha decretato la risoluzione dei contratti n. 3920 del 30/11/2009, n. 28887 del 10/02/2016 e n. 28888 del 10/02/2016 con la Ditta innanzi citata e che è avvenuto lo sgombero delle aree di cantiere, le quali dovranno essere successivamente riconsegnate al Comune di Diamante;

CONSIDERATO che, per quanto noto allo scrivente, la Regione Calabria allo stato attuale detiene di fatto le suddette aree di cantiere;

CONSIDERATO che la Regione Calabria allo stato attuale ha decretato la risoluzione dei contratti con l'Impresa appaltatrice ATI ICAD Costruzioni Generali s.r.l. - Diamante Blu s.r.l. con conseguente sgombero delle aree di cantiere e pertanto, all'interno dell'area portuale e dello specchio acqueo di Diamante è vietato l'accesso a mezzi, persone ed imbarcazioni di ogni genere;

CONSIDERATO che allo stato attuale le predette aree di cantiere, anche in considerazione delle recenti numerose mareggiate che si sono abbattute sul costruendo molo, non risultano essere state sottoposte a idonee verifiche tecniche tese a valutarne la sicurezza generale;

TENUTO CONTO che l'emissione di eventuali provvedimenti interdittivi delle aree a terra sarà a cura dell'Ente gestore del demanio marittimo;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO necessario dover emanare norme finalizzate alla sicurezza ed alla salvaguardia della vita umana in mare, nonché della pubblica e privata incolumità.

ORDINA

Articolo 1

(Obblighi e divieti in tema di sicurezza della navigazione)

Nello specchio acqueo interno e prospiciente le opere già eseguite del molo ricovero natanti, e fino ad una distanza di 100 metri verso il largo dalle suddette opere, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con unità di qualsiasi tipo (pesca, diporto, traffico ecc.);
- praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere qualsiasi attività di pesca;
- svolgere ogni attività di superficie e subacquea.

Articolo 2

(Deroghe)

Non sono soggette ai divieti di cui all'articolo 1, le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio.

Non sono altresì soggette ai medesimi divieti le unità da pesca e da traffico, iscritte nei RR.NN.MM. e GG. di Locamare Diamante, munite di specifico titolo autorizzativo rilasciato dall'Ente gestore.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave o diverso reato ovvero altro illecito amministrativo, ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n° 171, degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione, della Legge 14 Luglio 1965 n° 963 e delle Leggi in materia ambientale e saranno responsabili, in sede civile e penale, dei danni recati a persone, animali o cose derivanti dal loro comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità per mancato rispetto della presente ordinanza.

Articolo 3

(Pubblicazione)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza - che abroga e sostituisce le precedenti ordinanze n. 07/2011 del 29 aprile 2011, n. 08/2011 del 25 maggio 2011 e n. 06/2017 del 17 marzo 2017 in premessa citate e ogni altra disposizione in contrasto con la stessa - la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Ufficio e del relativo Circondario nonché l'opportuna diffusione tramite i soggetti interessati e sarà, altresì, garantita mediante inserimento nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/maratea.

Maratea, 20 maggio 2021

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Francesco FRANCHINI

(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82)